



SCHEMA DI CONVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata da, che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di Dirigente della Direzione regionale Turismo, autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. del .../.../2013, esecutiva ai sensi di legge;

E

(Il Comune/ l'Unione di Comuni/ la Provincia) con denominazione e con sede legale in, rappresentato da codice fiscale; autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con atto di n. in data

PREMESSO CHE

- 1) la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"* all'articolo 15 disciplina le funzioni di informazione ed accoglienza turistica nel Veneto;
- 2) la Deliberazione di Giunta regionale n.....del..... con oggetto : *"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica"*, prevede, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 11/2013, che la Giunta regionale possa accogliere le manifestazioni di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dei Comuni, dell'Unione di comuni della destinazione o del territorio, delle Province;
- 3) in conformità alla citata deliberazione citata, il soggetto gestore con denominazione e con sede legale in ha inviato Giunta regionale - Direzione Turismo - la manifestazione di interesse datata per la gestione delle attività di informazione e comunicazione ed in particolare per la gestione dell'Ufficio IAT di destinazione/di territorio sito in (o per gli uffici IAT di destinazione/di territorio i cui indirizzi sono individuati nell'elenco contenuto nell'Allegato al presente Accordo);
- 4) con deliberazione n..... del è stato riconosciuto come soggetto gestore del suddetto ufficio/uffici IAT l'ente che ha presentato la suddetta manifestazione di interesse, d'ora in poi denominato Soggetto gestore;
- 5) la citata deliberazione n..... del prevede che i rapporti di collaborazione per le attività di informazione e accoglienza turistica fra la Giunta regionale ed i Soggetti gestori, siano disciplinati da un Accordo di collaborazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Premesse ed Allegato.

Le premesse, le disposizioni e le indicazioni previste dalla deliberazione n. del..... nonché i requisiti, gli standard e le altre prescrizioni di cui all'Allegato A) motivano e sostanziano gli obiettivi e le finalità del presente Accordo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Forma dell'Accordo.

Il presente Accordo ha la forma elettronica, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Articolo 3. Finalità dell'Accordo.

La Regione e il Soggetto gestore concordano sull'esigenza di istituire nel Comune di(o nei Comuni elencati) un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di destinazione/di territorio.

Articolo 4. Obblighi del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore si obbliga, a sue spese, per la durata dell'Accordo, a gestire l'ufficio/i di cui all'articolo 3 secondo le modalità definite nella deliberazione di Giunta regionale n.....del..... e precisate nella relazione illustrativa presentata dal Soggetto gestore, contenuta nell'Allegato A al presente Accordo.

Articolo 5 Gestione indiretta.

Il Soggetto gestore può conferire o affidare, secondo quanto stabilito dalla DGR n. ____ del ____, la gestione di attività di informazione ed accoglienza al seguente altro soggetto, avente la seguente denominazione: con sede in

Il Soggetto gestore definisce l'affidamento al suddetto soggetto, senza oneri per la Regione, e tramite convenzione tra Soggetto gestore ed Ente affidatario, tenuta agli atti, di durata pari al presente accordo di collaborazione.

Eventuali modifiche sono comunicate alla Direzione Turismo.

Articolo 6. Obblighi della Regione.

La Giunta regionale concede per la durata del presente Accordo al Soggetto gestore il diritto all'utilizzo dei segni distintivi degli uffici IAT come individuati e disciplinati nella deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'utilizzo del marchio regionale turistico: "*Veneto Tra la terra ed il cielo*", come individuato e disciplinato nella deliberazione n. 2382 del 1 agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni.

La Giunta regionale si impegna a pubblicare e a dare diffusione in Italia e all'estero, per la durata dell'Accordo, i dati identificativi dell'ufficio/i IAT di cui all'articolo 3. Fornisce altresì il materiale informativo e documentale realizzato con un'unica veste grafica e prodotto in forma aggregata secondo le disposizioni previste o che saranno definite con successivo provvedimento in accordo con i Soggetti gestori.

Articolo 7. Durata e recesso.

Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla sottoscrizione, rinnovabile con scambio di lettere fra i soggetti sottoscrittori.

Eventuali modificazioni che dovessero intervenire in ordine ai contenuti del presente Accordo o riferiti ai soggetti sottoscrittori sono oggetto di specifiche comunicazioni e adeguamenti integrativi del presente Accordo.

Ciascuna delle parti può notificare all'altra il suo recesso dal presente Accordo con efficacia immediata, qualora abbia precedentemente notificato all'altra parte la motivata contestazione di un inadempimento colpevole dei suoi obblighi disciplinati dal presente Accordo e l'inadempimento contestato si sia protratto per sessanta giorni consecutivi dalla notifica della contestazione.

Articolo 8. Disposizioni fiscali.

Il presente Accordo costituisce un atto amministrativo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, posto in essere dalla Regione diverso dalla gestione del patrimonio e come tale è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 1 della tabella B del DPR n. 131/1986.

Il presente Accordo tra enti pubblici è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Articolo 9. Foro competente.

Tutte le eventuali controversie, che possono derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.

Il presente Accordo, con ogni Allegato, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

In in data

Per la Giunta regionale

Per il Soggetto gestore
